

N. 375/2017 Reg. Gen.



Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della Previdenza Ilario Nasso, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento iscritto al n. 375 del R.G. dell'anno 2017 – riservato in decisione, previa discussione ex art. 429 c.p.c., all'udienza del 4 luglio 2019 – e vertente tra **Pannaci Trigona Francesco** (C. F.: PNN FNC 72P18 B819 R – in giudizio di autodifesa nonché rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo e anche disgiuntamente, dall'avv. Giovanna Lo Gatto, del Foro di Vibo Valentia), e **I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del I.r.p.t.** (C. F.: 80078750587 – rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avvocati Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, dell'Avvocatura interna), in proprio e quale mandatario di **S.C.C.I. S.p.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., in persona del I.r.p.t.**

1. Il ricorso è infondato.
2. Pannaci Trigona agisce per l'accertamento dell'illegittimità della propria iscrizione alla c.d. Gestione separata, disposta d'ufficio da I.N.P.S. con missiva del 30 giugno 2015, e a valere per l'anno d'imposta 2009.
 - 2.1. A tal fine, egli deduce: I) l'illegittimità della decisione di sua iscrizione officiosa, sull'assunto della carenza – nel caso concreto – dei relativi presupposti di legge; II) l'eshaustività dell'adempimento contributivo da lui assolto attraverso il versamento – all'indirizzo di "Cassa Forense" – del contributo c.d. "integrativo", suscettibile di soddisfare –



nella prospettazione attorea – ogni pretesa contributiva, da qualsiasi parte proveniente; III) l'intervenuta estinzione del diritto, atteso il decorso del termine prescrizione quinquennale; IV) l'assenza di dolo nell'omessa compilazione integrale della dichiarazione fiscale relativa all'anno di riferimento; V) la rilevabilità d'illegittimità formali e procedurali nel contegno posto in essere dall'Autorità convenuta.

3. All'azione resiste l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, argomentando circa la doverosità della contribuzione richiesta, e instando per il rigetto delle pretese avversarie.

4. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa in virtù delle osservazioni esposte nel prosieguo.

5. Vanno innanzitutto respinte le doglianze avanzate dal ricorrente in ordine alla violazione, da parte dell'Istituto convenuto, delle prescrizioni procedurali dettate dalla l. 241/1990: in disparte la circostanza per la quale esse non sono assistite, nella specie, da comminatoria legale di nullità dell'atto emanato dall'Amministrazione in loro eventuale inosservanza, il contenzioso innanzi al Giudice della Previdenza afferisce al merito della pretesa anziché alla valutazione della legittimità di un atto amministrativo, ipoteticamente affetto da vizi formali. Ciò vale, a maggior ragione, per il profilo concernente la mancata indicazione dei termini e delle modalità dettate per la proposizione, da parte del contribuente, di iniziative giudiziarie avverso gli atti dell'ente creditore, come peraltro ampiamente chiarito da Cass., ord. n. 25227/2013 (nonché da Cass., Sez. Lav., ord. n. 25667/2017, fra le altre).

6. Nel merito, va innanzitutto evidenziata la sussistenza dei presupposti d'iscrizione di Pannaci Trigona alla Gestione convenuta, la quale ha dettagliato: I) l'avvenuta produzione di reddito da lavoro autonomo, derivante dall'esercizio abituale di una professione (regolamentata), e II) il mancato versamento *pro tempore* del contributo soggettivo – unico idoneo alla costituzione di un trattamento di quiescenza in capo all'attore – da parte dell'esponente e in favore della Cassa previdenziale prevista per gli appartenenti all'Ordine forense.

6.1. Non si dimentichi, a tal proposito, come l'art. 18, c. XII, l. 111/2011, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), norma di interpretazione autentica – dunque retroattivamente applicabile – dell'art. 2, c. XXVI, l. 335/1995, affermi che la disposizione da ultimo menzionata «si interpret[i] nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui



esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995».

6.2. Più precisamente, l'avverbio «ovvero» (di cui alla citata norma interpretativa) implica – stante il suo valore disgiuntivo – come l'iscrizione alla Gestione separata I.N.P.S. debba obbligatoriamente aver luogo in presenza di almeno una delle due condizioni ivi enunciate, in rapporto di alternatività vicendevole: ne discende, allora, come l'iscrizione in questione risulti ineludibile tanto per il prestatore d'opera usualmente impegnato – ancorché non esclusivamente – in attività non regolamentate da normative settoriali (richiedenti l'inserimento in albi professionali) quanto per il professionista il quale – sebbene esercente un'attività c.d. “regolamentata” – non versi alla Cassa categoriale (per divieto normativo o libera scelta, qualora consentita) alcuna forma contributiva in grado di comportare, a vantaggio di lui, l'apertura di una posizione previdenziale utile a procurargli il conseguente percepimento di una pensione (alla maturazione delle condizioni del caso), analogamente a quanto sostenuto da Cass., Sez. Lav., sent. n. 11161/2017, nonché da quest'Ufficio, con sent. n. 251/2018.

6.3. Poiché, nel periodo controverso, non risulta provata l'episodicità dello svolgimento della professione di avvocato da parte di Pannaci Trigona, né il concomitante pagamento – da parte di lui – di contribuzione autenticamente finalizzata all'erogazione futura di una pensione, la richiesta contributiva avanzata nei suoi confronti da I.N.P.S. – per un importo di euro 1.377,64, è – al cospetto della normativa conferente – incensurabile.

7. Appurata, allora l'insorgenza – a favore dell'Ente convenuto – del diritto all'incameramento delle somme controverse, occorre interrogarsi circa la sua eventuale estinzione.

7.1. Pannaci Trigona inferisce l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale sulla scorta di due argomenti concomitanti: I) da un lato, l'inapplicabilità alla disputa in discorso della posticipazione del termine finale di realizzazione del versamento (come contemplato *ratione temporis* dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 giugno 2010, di differimento del *dies ad quem* del pagamento dal 16 giugno al 6 luglio 2010, per i contribuenti non assoggettati agli studi di settore), e II) dall'altro, l'irrelevanza – ai fini della



decorrenza del termine in parola – della mancata compilazione del quadro c.d. “RR” in sede di stesura della dichiarazione dei redditi.

7.2. Nella vicenda qui disputata, tuttavia, la risoluzione della problematica interpretativa – concernente l’effettiva descrivibilità dell’omissione attorea (inerente al quadro “RR”) in termini di dolo, e la ricognizione delle relative conseguenze – appare superflua.

7.3. La tardività della comunicazione – provenuta dall’Istituto previdenziale e, appunto, recapitata a Pannaci Trigona il 30 giugno 2015 – potrebbe, invero, arguirsi soltanto nell’ipotesi in cui la decorrenza del pagamento, esigibile dall’Ente a carico dell’iscritto, fosse fatta coincidere con il termine contemplato per il versamento – ex art. 17, d.p.r. 435/2001 – del saldo delle imposte dovute per l’anno di riferimento (ossia quello di maturazione dei redditi produttivi dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata), il quale si colloca entro una data solitamente situata nei mesi centrali dell’anno successivo a quello di competenza.

7.4. Occorre, tuttavia, rammentare come – conformemente, fra le altre, a Cass., Sez. Lav., sent. n. 22072/2018 – *«L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione»*.

7.5. Sennonché, il sistema impositivo vigente in Italia è ispirato al principio dell’autoliquidazione, per effetto del quale il contribuente – adempiendo all’obbligo di dichiarare l’insorgenza dei presupposti del pagamento, altresì quantificandone l’entità – provvede aggiuntivamente (e solitariamente) alla commisurazione del dovuto.

7.5.1. Il metodo dell’autotassazione – caratteristico degli ordinamenti complessi – si giustifica in ragione dell’impossibilità, per l’Amministrazione interessata, di computare individualmente (e tempestivamente) l’ammontare esigibile da ciascun consociato, al quale è, dunque, demandata – in adempimento di puntuali prescrizioni normative – l’attività di autodeterminazione dei propri debiti fiscali (latamente intesi).

7.5.2. L’autonomo calcolo delle uscite da corrispondere al creditore pubblico trova, peraltro, applicazione non solamente fra le parti dell’obbligazione tributaria, ma anche fra il professionista e l’I.N.P.S., ogniquale volta il primo sia tenuto a contribuire alla Gestione separata curata dal secondo: ciò accade a mente dell’art. 10, l.c., d. lgs. 241/1997, secondo il quale «I soggetti iscritti all’I.N.P.S. per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del



Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni».

7.6. La presentazione della dichiarazione dei redditi, dunque, costituisce l'antecedente infungibile per l'esercizio – a iniziativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – del diritto a reclamare i contributi altrui: di talché – al di là di ogni considerazione in ordine alle ripercussioni ipoteticamente derivanti dall'incompletezza del quadro "RR" (se generativa o meno di un impedimento insuperabile – ed eventualmente doloso – alla realizzazione del precitato diritto patrimoniale dell'Ente pubblico) – la sequenza mediante la quale I.N.P.S. dà attuazione alla propria pretesa contributiva non è geneticamente avviabile laddove consti la radicale assenza di una qualsivoglia dichiarazione fiscale, portata formalmente a conoscenza dell'Amministrazione tributaria.

7.7. Nella vicenda in commento, I.N.P.S. ha sottolineato – senza incontrare la confutazione avversaria – come la presentazione della dichiarazione reddituale da parte di Pannaci Trigona – sia avvenuta il 22 settembre 2010: a tacer d'altro, allora, solo a partire da questa data l'Amministrazione previdenziale sarebbe stata posta in condizioni di far valere il proprio credito contributivo.

7.8. Anche assecondando l'impostazione difensiva del ricorrente – e così aderendo, per mera ipotesi ricostruttiva, alla tesi dell'ininfluenza del riempimento del quadro "RR" – rimane insostenibile l'affermazione per la quale il credito dell'I.N.P.S. avrebbe potuto essere azionato a far data dalla scadenza del termine assegnato al contribuente per il pagamento degli oneri posti a suo carico.

7.9. Giacché, infatti, esattamente al contribuente compete normativamente la denuncia e il dimensionamento del proprio debito, l'assenza di una dichiarazione reddituale osta – per tutto il tempo della sua protrazione – all'insorgenza, in capo a I.N.P.S., della consapevolezza stessa del proprio credito, e cagiona un impedimento squisitamente giuridico – e non soltanto fattuale, contingente o estemporaneo – alla realizzazione della situazione attiva vantata dall'Istituto intimato.



7.11. La derivazione, dalla succitata circostanza dell'omessa dichiarazione, degli effetti di cui all'art. 2935 c.c. – *giusta* il quale «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» – si coglie tanto dalla doverosità della presentazione della dichiarazione stessa (ai fini sia tributari sia previdenziali) quanto dalla ridetta ispirazione del sistema al principio dell'autoliquidazione, in forza del quale – e salvi i poteri accertativi e sanzionatori pubblicistici – spetta precipuamente al contribuente palesare il debito sussistente a proprio carico.

7.12. Arguire la coincidenza fra *dies ad quem* del pagamento (ex art. 2, XXX c., l. 335/1995 e decreto del Ministero del Lavoro del 24 novembre 1995) e *dies a quo* d'esercizio del diritto di I.N.P.S. – ossia della sua prescrittibilità – implicherebbe I) la negazione di qualsiasi utilità all'adempimento appunto rappresentato dalla dichiarazione reddituale, al contrario disciplinato e reso cogente dalla legge, dunque sancito come ineludibile, e II) l'addossamento a I.N.P.S. del compito di sostituirsi al contribuente negligente, facendosi carico di oneri non previsti dalla legge, e suscettibili di rendere il diritto di esso meramente nominale e apparente (alla luce dell'insormontabile difficoltà di provvedere – caso per caso – alla determinazione del dovuto da ciascun professionista).

8. Nel caso controverso, quindi, l'iscrizione officiosa di Pannaci Trigona alla Gestione separata non può dirsi tardiva, essendo occorsa entro il quinquennio dalla data in cui – impregiudicata ogni valutazione circa l'eventuale procrastinazione del termine prescrizione, a causa della mancata compilazione del quadro "RR" – il contribuente ha formalizzato la propria denuncia dei redditi.

9. Per le ragioni testé espresse il ricorso va conclusivamente respinto, essendo state chiarite I) la doverosità dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione separata tenuta da I.N.P.S., nonché II) la tempestività della determinazione all'uopo assunta dall'Ente convenuto.

10. La molteplicità, complessità, controvertibilità e pressoché generale novità di buona parte dei profili trattati consigliano, nondimeno, l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

p.q.m.

uditi i procuratori delle parti costituite presenti in aula, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pannaci Trigona Francesco nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del l.r.p.t., resistente in proprio e quale mandatario di



S.C.C.I. S.p.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Vibo Valentia, 4 luglio 2019.

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Ilario Nasso

